



COPIA

COMUNE DI ONANO (Provincia di Viterbo)

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 39 del 23/12/2025

Oggetto: Approvazione bilancio di previsione 2026/2028

L'anno duemilaventicinque e questo dì ventitre del mese di dicembre alle ore 19:00 in Onano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Biribicchi Pacifico - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Biribicchi Pacifico	Sindaco	s	
Giovannini Benedetta	consigliere	s	
Barzi Remo	Consigliere	s	
Cannucciari Andrea	Consigliere	s	
Corretini Giovanni	Consigliere	s	
Giuliani Rosella	Consigliere	s	
Pacelli Miriam	Consigliere	s	
Massella Pamela	Consigliere	s	
Ricci Eugenio	Consigliere	s	
Putano Alias Bisti Luca	Consigliere		s
Sabatini Gaspare	Consigliere	s	

Presenti 10

Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Martina Mosca Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Richiamato l'art. 3 commi 5 sexies-decies e 6 septies-decies del D.L. 30 dicembre 2021 n° 228 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2022/2024;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *“armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”*;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nel 2016 questo Ente si è avviato con la riforma dell'ordinamento contabile legge 118/2001 e precisamente:

☐ adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2017 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato; ^[L]_[SEP]

- ☐ applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- ☐ adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011; ^[L]_[SEP]
- ☐ adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, ^[L]_[SEP] fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017;

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”*;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti depositati c/o l'Ufficio Ragioneria:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- d) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- e) la nota integrativa al bilancio;
- f) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
- g) aggiornamento Dup;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti, in atti:

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 9 del 20/01/2022 relativa alla Determinazione Indennità Amministratori;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 101 del 17/11/2025 relativa al Servizio Domanda Individuale Tariffe e Prezzi Pubblici;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 102 del 17/11/2025 relativa destinazione proventi concessioni edilizie e sanzioni pecuniarie 2026
- la Deliberazione di Giunta Municipale n.103 del 17/11/2025 relativa ai Proventi Codice della Strada. Violazioni. Proventi Sanzioni Amministrative.
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 104 del 17/11/2025 relativa approvazione canone unico patrimoniale 2026
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2025 relativa all'approvazione delle aliquote IMU;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 23/12/2025 relativa all'approvazione dell'addizionale IRPEF;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/12/2025 relativa all' Approvazione del Programma triennale Lavori Pubblici 2026-2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n°31 del 23/12/2025 relativa all'Approvazione del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028;
- la Deliberazione n. 29 del 23/12/2025 relativa al programma di affidamento di incarichi in collaborazione per il periodo 2026
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23/12/2025 Approvazione Aggiornamento DUP 2026/2028;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 105 del 17/11/2025 relativa all'Approvazione Schema di Bilancio di Previsione esercizio Finanziario 2026-2028;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

- l'articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:
- a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo;
 - l'articolo 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

Visto inoltre l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- ☐ regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti (esclusi per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 1° gennaio 2016) , devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei

pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);

- ☐ non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- ☐ sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
- ☐ sono escluse poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU;
- ☐ al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto del bilancio di previsione;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- ☐ del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- ☐ dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Udita la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alle principali entrate ed uscite previste per il triennio 2026/2028;

Il Consigliere Ricci ringrazia il Dott. Pesci per la serietà e la competenza dimostrata. Chiede, inoltre, spiegazioni sulla delibera di G. M. n. 56 del 03/07/2025 in merito all'incarico di collaborazione ed assistenza quale supporto tecnico per coadiuvare la figura del Sindaco al raggiungimento degli obiettivi previsti, poiché il Consiglio Comunale ha le funzioni, come individuate dal TUEL, di indirizzo e controllo. Chiede, vista la poca capienza di bilancio, che vengano riconosciute spese viaggio per incarichi di collaborazione solo per esigenze effettive e verificabili. Richiede che possa verificare la nota spesa viaggio e l'incarico di collaborazione. Evidenzia che ha stima nella competenza del Sindaco e dunque non ritiene necessaria la collaborazione in parola.

Il Sindaco ribadisce l'utilità e la necessità di questa figura e afferma che i documenti saranno consegnati a seguito di richiesta come previsto dal regolamento del Consiglio Comunale;

Terminata la discussione,

Con voti favorevoli espressi all'unanimità per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti, verificati dal Presidente del Consiglio, e con la medesima votazione sull'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1) DI APPROVARE ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'Allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di dare atto che il bilancio di previsione 2026-2028 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal relativo prospetto;

2) DI DARE atto che il bilancio di previsione 2026-2028 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

3) DI INVIARE la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

4) DI PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to *Biribicchi Pacifico*

Il Segretario Comunale

F.to *Dott.ssa Martina Mosca*

**Parere regolarità
contabile**

(art.49 D.Lgs 267/2000)

Favorevole

**Parere regolarità
Tecnica**

(art.49 D.Lgs 267/2000)

Favorevole

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **14/01/2026** al **29/01/2026** al n. **30** del Registro delle Pubblicazioni

Il Responsabile della pubblicazione

F.to *Dott.ssa Ines Giuliani*

- ☐ E' stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo:
- ☐ Ai sensi dell'Art.126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 comma1
- ☐ Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3 D.Lgs 267/2000)
- ☐ A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma1 D.Lgs 267/2000)

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 comma 1 D.Lgs. n.267/2000);
- ☐ Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- ☐ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento (art. 134 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione N. del (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale

F.to *Dott.ssa Martina Mosca*

Copia conforme all'originale per uso amm

Il Segretario

Dott.ssa Martina Mosca

Li

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993